

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

Ad oltre dieci anni dall’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con la disposizione di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi – sulla disciplina contenuta nel predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese, garantendone, contestualmente, il diritto di accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale e semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona.

Il provvedimento, pertanto, come suggerito dalla stessa rubrica del citato articolo 1, ha l’obiettivo di realizzare una vera e propria “Carta della cittadinanza digitale”.

Il presente decreto legislativo è stato emanato sulla base di una serie di principi e criteri direttivi che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l’ambito, introducendo misure volte a favorire l’accesso dell’utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale, tra le quali:

- la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on-line* delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, in relazione alla qualità, fruibilità, accessibilità, tempestività e sicurezza di detti servizi;
- la piena applicazione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. *digital first*), in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività delle p.a.;
- il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e dell’accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici, anche attribuendo carattere prioritario nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della banda ultralarga, alla infrastrutturazione con la banda larga nei settori scolastico, sanitario e turistico, prevedendo per quest’ultimo una unica rete *wi-fi* ad accesso libero attraverso autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale;
- la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici;
- l’armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), volto ad assicurare l’utilizzo del c.d. PIN unico;
- la promozione dell’elezione del domicilio digitale;

- l'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*), che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016;
- l'individuazione del pagamento elettronico come mezzo principale di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli esercenti di pubblica utilità.

Un secondo gruppo di principi e criteri direttivi attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Essi dispongono, in particolare:

- la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, favorendo l'uso di *software open source*, ma tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili;
- la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione;
- la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche;
- la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico, istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia digitale;
- la digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*.

L'articolo 1 della legge delega, inoltre, risponde anche all'esigenza di accelerare – attraverso l'intervento normativo demandato al Governo – l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.

A tal riguardo, si segnala, perché di grande interesse, l'articolo 4 che riordina e amplia la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.

Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.

Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.

Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del

principio del *digital first*.

La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di “obbligare” la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-*bis*) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.

L’invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest’ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una “casella di posta virtuale” che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di “casella di posta virtuale”, l’erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale.

L’Agenda Digitale Europea (ADE) prevede sette principi guida fra cui “*ICT-enabled benefits for EU society*”, ovvero rendere effettivi i benefici potenziali dell’utilizzo delle ICT per i cittadini europei.

L’Agenda digitale italiana (ADI), istituita con decreto ministeriale nel marzo del 2012, in coerenza con quanto espresso dall’Agenda digitale europea (ADE), è basata su sette pilastri principali in materia di digitalizzazione: identità digitale e servizi innovativi per i cittadini, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità digitale, diffusione della banda larga e ultralarga, moneta e fatturazione elettronica e giustizia digitale. In tale contesto, il Governo, approvando i piani “Strategia per la crescita digitale” e “BUL” ha definito le iniziative strategiche prioritarie:

- realizzazione delle infrastrutture e della rete di connettività, necessaria per la penetrazione della banda ultralarga e per la completa connessione delle amministrazioni al Sistema pubblico di connettività (SPC);
- anagrafe unica, che ha come obiettivo la realizzazione di un'unica base dati anagrafica per tutto il territorio nazionale, idonea a supportare la realizzazione dell’identità e del domicilio digitale;
- SPID, Sistema pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese, progetto strategico per il passaggio dallo sportello fisico a quello digitale;
- fatturazione elettronica, volano per i processi di digitalizzazione e archiviazione documentale digitale.

Le iniziative di digitalizzazione avviate in Italia hanno, inoltre, riguardato la gestione degli “*Open Data*” e della “Trasparenza”, ovvero la messa a disposizione degli accessi alle basi di dati per amministrazioni, cittadini e imprese. In coerenza con tutte le esperienze dei Paesi più avanzati, la realizzazione degli interventi descritti dovrebbe garantire una serie di risultati legati alla maggiore efficienza operativa delle amministrazioni oltre che al riavvicinamento tra PA, cittadini e imprese.

Le modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2015 n. 82, forniscono i principi generali per l’attuazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle azioni strategiche previste nell’ADI. In particolare, gli aspetti più rilevanti attengono:

- alla digitalizzazione del rapporto fra le pubbliche amministrazioni i cittadini e le imprese, attraverso la disponibilità di identità digitale e domicilio digitale;
- alla realizzazione di servizi online *end-to-end* (cd. “*digital first*”) e di più semplice utilizzo;
- al coordinamento della normativa vigente in materia di firma elettronica con il Regolamento eIDAS (910/2014);
- alla semplificazione dei rapporti tra pubbliche amministrazioni;
- all’estensione del sistema pubblico di connettività ai privati.

La modifica del CAD e l’entrata in vigore del Regolamento eIDAS assicureranno un nuovo corso al processo di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie sia da parte della pubblica amministrazione che dei cittadini e delle imprese che interagiscono con essa.

Impatto economico dell’economia digitale (PIL e produttività)

Il valore della *Internet economy* in Italia è di poco inferiore all'1,8% del PIL. Gran parte dei benefici della digitalizzazione sull'economia e sul PIL, peraltro, derivano dalla disponibilità di banda larga che tuttavia non rientra nei settori di intervento del presente provvedimento.

In generale, stando alle informazioni fornite dall'Unione Europea, la piena attuazione dell' ADE porterebbe a un aumento del PIL di circa il 5%, l'equivalente di 1.500 € pro-capite. Si può quindi stimare un aumento del PIL di circa 90 miliardi nei prossimi 8 anni che porterà all'aumento di 3.8 milioni di nuovi posti di lavoro, pari a 11 milioni di euro di PIL annui in più per l'Italia.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'intervento normativo scaturisce dalla necessità di porre in essere uno strumento utile a proseguire l'opera di modernizzazione e di razionalizzazione della pubblica amministrazione, attraverso la completa digitalizzazione della stessa, anche nei rapporti con cittadini ed imprese.

Il provvedimento prende atto della generalizzata difficoltà riscontrata presso gli *stakeholders* nell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il presente decreto intende rispondere alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento, aggiornando il Codice dell'amministrazione digitale ai mutamenti registrati nel sistema digitale nell'ultimo quinquennio, ovvero a seguito dell'ultimo intervento di modifica organica delle disposizioni in esso contenute. Inoltre, bisogna tener presente che in ambito europeo è stato approvato il citato Regolamento (UE) n. 910/2014 sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari del 23 luglio 2014, che, come anticipato, si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Proprio in quest'ottica, il provvedimento mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi.

Le misure di semplificazione introdotte sono indispensabili - anche per gli impegni presi in sede europea - al fine di creare le condizioni di contesto per la ripresa economica e il mantenimento sul mercato delle imprese italiane nell'attuale situazione di crisi economica mondiale.

Sotto un profilo di carattere generale, il contesto italiano si presenta disallineato rispetto ai *trend* medi dei Paesi dell'UE, con particolare riferimento agli obiettivi e alle *performance* di digitalizzazione della PA. Inoltre, la presenza di numerosi vincoli normativi, nonché di vincoli a carattere organizzativo, tecnologico, culturale, e finanziario, di fatto, ammette una serie di criticità legate all'assenza di un coordinamento centralizzato delle iniziative avviate. Si afferma, quindi, la necessità implicita di una struttura centrale di coordinamento, una *governance* centralizzata che indirizzi e monitori l'intero panorama di progetti per la digitalizzazione della PA. Le analisi condotte in ambito europeo (*Digital Agenda Scoreboard* e *Digital Economy and Society Index - DESI*) illustrano come l'Italia paghi un *gap* rispetto al resto dell'Europa: considerando quali *driver* di analisi la "Copertura da banda larga", l'"Utilizzo di *Internet*", la "Diffusione di competenze digitali", il "Livello di innovazione digitale delle PMI" e la "Presenza di servizi pubblici digitali", l'Italia occupa il venticinquesimo posto tra tutti i paesi Europei. La posizione di retroguardia

dell'Italia è il risultato di progressi frutto dell'alternanza di ottime *Performance* e rallentamenti dovuti alla condizione Paese.

In particolare, si registra:

- sul fronte della connettività, l'Italia è in complessivo ritardo, poiché solo il 21% delle famiglie ha accesso a una connessione *Internet* veloce (il livello di copertura più basso dell'UE), solo il 51% delle famiglie ha un abbonamento a banda larga fissa (la percentuale più bassa dell'UE) e gli abbonamenti a banda larga superiore a 30 Mbps sono pari solo al 2,2% (la media UE è del 22%);
- molto critica è anche la situazione della domanda, e quindi sulle aree del capitale umano e dell'uso di *Internet*. Lo sviluppo dell'economia digitale sembra essere frenato dal basso livello di competenze digitali: solo il 59% degli utenti, una delle percentuali più basse dell'UE, usa abitualmente *Internet*, mentre il 31% della popolazione italiana non lo ha mai utilizzato. Ancora bassa la fiducia nei confronti dei servizi *online* (solo il 42% degli utenti di *Internet* utilizza servizi bancari online e il 35% fa acquisti online);
- le PMI italiane mostrano ancora un basso livello di attitudine all'innovazione tramite il digitale: solo il 5,1% delle PMI utilizza l'*e-commerce*, al quale è imputabile appena il 4,8% del fatturato complessivo delle imprese italiane, mentre il livello digitale dei processi produttivi e gestionali delle imprese di dimensione maggiore è ampiamente nella media europea;
- per quanto riguarda i servizi pubblici digitali, l'Italia si avvicina complessivamente alla media europea; i livelli di effettivo utilizzo dell'*e-Government* sono però ancora molto bassi, richiamando problematiche legate sia alla diffusione dei servizi *online* sia alle competenze digitali.

Dati interessanti vengono dallo studio denominato "L'informatizzazione delle Amministrazioni Locali" condotto dalla Banca d'Italia nel dicembre del 2013 con l'obiettivo di valutare l'attuale stato della "Digitalizzazione" degli enti locali della pubblica amministrazione, ed in particolare di Regioni, Province, Comuni e ASL2.

Si è definito lo stato dell'implementazione dei servizi osservando il livello di digitalizzazione:

- 1) dei processi e delle attività "interne" ad ogni singolo ente;
- 2) dei servizi erogati e della comunicazione verso cittadini e imprese;
- 3) dei canali di comunicazione ed integrazione tra gli enti della PA.

In base all'analisi, i principali fattori che spingono all'introduzione delle tecnologie informatiche sono:

1. miglioramento dei servizi offerti all'utenza esterna (92%);
2. riduzione dei costi di funzionamento (77%);
3. supporto all'evoluzione organizzativa (68%);
4. spinta normativa (CAD, etc) (59%);
5. ausilio alla gestione contabile e alla programmazione finanziaria (54%);
6. necessità di misurare i risultati di gestione (32%);
7. disponibilità di finanziamenti (20%);
8. sostegno all'economia del territorio (18%).

Nonostante si evidenzia una certa tendenza ad avviare attività e progetti di digitalizzazione, i risultati non sono ancora in linea con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana ed Europea.

I principali ostacoli si riscontrano nella capacità di elaborare soluzioni informatiche sofisticate, tali da potere migliorare i flussi transazionali. Nonostante il 100% delle Regioni, l'88% delle ASL, il 74% dei Comuni e il 70% delle Province utilizzi un portale, soltanto il 27% dei servizi erogati sono bidirezionali, quindi in grado di fornire all'utente la possibilità di effettuare pagamenti o realizzare documenti e pratiche amministrative *online*. Per quanto riguarda l'implementazione di servizi di amministrazione interna si riscontra un minor grado di sviluppo delle applicazioni di supporto al controllo di gestione e le integrazioni con le altre applicazioni che gestiscono i cicli amministrativi in particolare al sud.

Inoltre il livello di connessione tra gli enti della PA (soltanto il 33% degli enti risulta connesso al SPC) garantisce una parziale interoperabilità tra gli enti, condizione essenziale per raggiungere efficienza operativa di tutta la PA e nel rapporto della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese.

Da un punto di vista normativo, altra criticità deriva dal fatto che, a dieci anni dall'approvazione del CAD, la riorganizzazione amministrativa è avvenuta parzialmente generando risultati non in linea con le aspettative, in quanto parte dei principi nello stesso Codice enunciati non sono stati tradotti in pratica. Negli anni il Codice ha subito numerose modifiche e innovazioni. Quasi sempre si è trattato di modifiche inserite al di fuori di un quadro di riforma organico, ad opera di numerose novelle recate da provvedimenti intersettoriali. Uno dei grandi problemi risiede nella effettiva adozione dei provvedimenti attuativi previsti da questi provvedimenti (regolamenti, D.P.C.M., decreti ministeriali, linee guida, regole tecniche, etc.).

Uno dei principali elementi di complessità nel percorso di digitalizzazione è costituito dalla presenza di un elevato numero di Amministrazioni chiamate a realizzare, a loro volta, un elevato numero di iniziative. La complessità introdotta da questo elemento impatta, oltre che sulle attività stesse di realizzazione dei progetti, sulle attività di coordinamento a livello centrale. Allo stato attuale, infatti, risulta difficile capire quanti e quali enti abbiano avviato progetti di digitalizzazione, quale sia il loro effettivo stato di avanzamento, e se le soluzioni implementate sono aderenti ai requisiti funzionali e architetture definiti.

Inoltre, in molti casi l'avvio dei progetti di digitalizzazione è ostacolato dalla mancanza di competenze specifiche degli operatori della PA. Questo *gap* è dovuto, nella maggioranza dei casi, al mancato *turnover* delle risorse che, frenando l'inserimento di risorse più giovani e lo "svecchiamento" dell'organizzazione, mantiene alto il livello di resistenza "culturale" all'innovazione. La mancanza di competenze specialistiche comporta, oltre alla impossibilità di allocare direttamente risorse interne sulle attività progettuali, un presidio delle attività meno efficace in virtù del loro affidamento a fornitori esterni.

Peraltro, come anticipato, la difficoltà di riutilizzo di soluzioni tecnologiche già implementate costituisce un freno al processo di digitalizzazione. Se, da un lato, le Amministrazioni manifestano la volontà di condividere le *best practice* sulle soluzioni tecnologiche implementate, sia in termini di progettazione che di sviluppo, le stesse lamentano l'assenza di un modello strutturato per la condivisione delle informazioni.

In conclusione, tra le principali criticità che il provvedimento mira a superare vi sono:

- l'uso della carta, ancora eccessivo, nel normale funzionamento delle amministrazioni, assicurando una totale formazione e trasmissione dei dati in forma elettronica;
- complessità e incompletezza della vigente disciplina in materia di domicilio digitale di cittadini e imprese;
- l'uso di *software* con *standard* non aperti e dipendenti da specifiche tecnologie proprietarie;
- la carenza di forme di interazione dei soggetti interessati con i sistemi informativi;
- l'assenza di una identità digitale di cittadini e imprese che impedisce l'utilizzo dei servizi erogati in rete dalle PPAA;
- non effettività dei principi di cittadinanza digitale;
- l'analfabetismo della cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione;
- impossibilità dei cittadini, anche residenti all'estero, di partecipare al processo democratico;
- difficoltà di effettuare pagamenti con modalità elettroniche;
- incompetenza tecnologica dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale;
- difficoltà nella navigazione sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni, per la ricerca di documenti e informazioni.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi specifici dell'intervento normativo attengono alla gestione e al miglioramento:

- delle firme elettroniche;
- dei sigilli elettronici;
- dei documenti elettronici;
- dei pagamenti elettronici a favore delle amministrazioni pubbliche;
- della raccomandata elettronica;
- dei dati aperti;
- delle politiche di formazione dei dipendenti pubblici volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali per la transizione alla modalità operativa digitale;
- del Sistema pubblico di connettività;
- del punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici.

Inoltre, il provvedimento mira a superare la difficoltà di cittadini e imprese ad accedere ai servizi erogati in rete dalle PPAA. Al riguardo, attraverso l'alfabetizzazione della cultura digitale, la creazione di identità digitale di cittadini e imprese, del domicilio e la formazione informatica dei dipendenti pubblici si intende garantire e diffondere un generale utilizzo della cultura "innanzitutto digitale" (*digital first*). La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).

Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account *social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di

Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

Il tema dell'identità digitale è strettamente legato alla possibilità di innovazione e creazione di nuovi servizi digitali in ambito pubblico. Il tema dell'identificazione *online*, infatti, è la chiave su cui agire per accelerare il passaggio dallo sportello fisico a quello digitale. Da questa consapevolezza il Governo si sta impegnando nella realizzazione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID): un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agid, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

SPID costituirà l'infrastruttura di autenticazione per Italia Login, il sistema che accenterà in un'unica piattaforma di accesso i servizi verticali già avviati in ambiti singoli (sanità, scuola, giustizia, eccetera). Il progetto mira a creare un unico punto di accesso a tutti i servizi utili alla vita dei cittadini e delle imprese, rispondendo alla necessità di fornire un unico profilo civico *online* a ogni cittadino, superando l'attuale problema legato alle decine di profili, identità e *password* per autenticarsi sulle decine di siti della PA. Ogni cittadino avrà una chiave d'accesso unica ai servizi digitali pubblici, un'identità digitale garantita da un sistema *standard*, un domicilio su *Internet* e un sistema facile e sicuro per i pagamenti e per essere informato su scadenze ed avvisi. Ogni amministrazione pubblica dovrà operarsi per portare i propri servizi all'interno dell'ecosistema di Italia Login, la cui realizzazione rimane in parte legata alla messa in esercizio del Sistema Pubblico di Identità Digitale, dell'Anagrafe Nazionale Unica oltre che, infine, del Sistema di Gestione dei Procedimenti Amministrativi (SGPA) che realizzerà il modello organizzativo e strumentale di riferimento.

Con Italia Login si assisterà a un graduale cambio di paradigma nell'interazione *online* tra cittadini e PA, fino ad oggi afflitto da una eccessiva numerosità di portali e siti *web*, attraverso i quali sono erogati servizi eterogenei per tipologia e portata: sono ben 154, infatti, i siti *web* con dominio "gov.it" registrati presso l'Agid, mentre 87 sono i portali raggiungibili dalla *homepage* dei siti istituzionali. Un numero eccessivo di pagine *web* che si distingue (in negativo) per la scarsa frequenza di aggiornamento dei contenuti, spesso duplicati su piattaforme diverse.

Sia la ADE sia la ADI considerano l'uso pervasivo delle tecnologie ICT come opportunità per favorire sviluppo, occupazione e benessere sociale, oltre che strumento privilegiato per favorire il riavvicinamento dei cittadini verso le istituzioni e verso una pubblica amministrazione aperta. Gli *open data* rappresentano dunque uno dei temi caldi su cui il provvedimento punta per valorizzare il patrimonio informativo in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Perché ciò sia possibile è indispensabile un'azione che renda effettivo, sistematico ed efficace, a tutti i livelli amministrativi, il processo di pubblicazione dei dati per il riutilizzo, uniformando la regolamentazione e la condivisione delle procedure.

Un ulteriore obiettivo che si pone il provvedimento è il rafforzamento della struttura di *Governance* del digitale, che sia in grado di coprire le esigenze di indirizzo, coordinamento e implementazione. L'obiettivo è di fornire le linee guida per le attività di digitalizzazione; la gestione del coordinamento tecnico, a livello centrale, con l'obiettivo di governare in maniera integrata, dal punto di vista tecnico e procedurale, i processi di digitalizzazione e di rispondere all'organo politico di governo; la responsabilizzazione dell'implementazione a una struttura manageriale per la transazione al digitale a tutti i livelli della PA centrale e locale. Il rafforzamento della struttura di *Governance*, oltre a fornire un indirizzo politico chiaro alle attività di digitalizzazione e a imprimere

un maggior impegno alle amministrazioni stesse, permette un presidio capillare sulle singole amministrazioni ed un allineamento costante sullo stato di avanzamento delle iniziative tra amministrazioni e organi centrali di controllo e coordinamento.

Pertanto, sulla base del quadro generale ora illustrato, sono obiettivi di breve periodo del provvedimento:

- diritto, per cittadini e imprese, all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dalle PPAA;
- diritto all'inserimento di un domicilio digitale nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
- diritto a eleggere un domicilio speciale digitale;

Obiettivi di medio periodo sono:

- assicurare a tutti il diritto di utilizzare le soluzioni e gli strumenti informatico-giuridici nei rapporti con le PPAA, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo;
- favorire i pagamenti verso le PPAA attraverso i servizi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, anche quelli basati sull'uso del credito telefonico. A tal fine, l'Agid mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;
- ridefinizione del Sistema pubblico di connettività;
- definizione dei criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della *performance*;
- disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e accesso alla rete *Internet* presso gli uffici pubblici anche attraverso rete *wi-fi* ad accesso libero.

Obiettivi di lungo periodo sono:

- attuare il principio "innanzitutto digitale" nei procedimenti amministrativi, in relazione ad esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza;
- in generale, superamento del cosiddetto "*digital divide*".

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Trattandosi di un decreto legislativo che contiene diversi interventi di semplificazione e di innovazione, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alle soluzioni attuative delle previsioni e alla loro realizzazione pratica o implementazione. In generale, si segnala che il decreto prevede che l'Agid definisca e aggiorni annualmente le linee guida nazionali che individuano gli *standard* tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Inoltre, la stessa Agenzia dovrà periodicamente aggiornare gli *standard* e i livelli di servizio erogati dalle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evoluzione

tecnologica e degli *standard* di mercato, resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito *web* istituzionale della medesima Agenzia.

In ogni caso, si ritiene che i principali indicatori saranno, tra gli altri:

- numero di strumenti informatici utilizzati dalle PPAA per consentire al cittadino di verificare i termini previsti ed effettivi per la conclusione del procedimento amministrativo;
- numero di nuovi strumenti digitali predisposti dalle PPAA;
- numero delle identità digitali create per cittadini e imprese;
- numero di domicili digitali creati per cittadini;
- numero di domicili digitali speciali;
- numero di nuovi soggetti che intendono avviare l'attività di fornitore di servizi fiduciari qualificati;
- numero di dati e metadati pubblicati dalle PPAA;
- numero di procedimenti amministrativi semplificati dall'utilizzo di strumenti digitali;
- numero di pagamenti alle PPAA effettuati con modalità informatiche;
- grado di soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità, accessibilità, usabilità e tempestività del servizio;
- accesso degli utenti alla rete *Internet* delle amministrazioni pubbliche, anche in modalità *wi-fi*;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- numero di consultazioni preventive, per via telematica, predisposte dalle PPAA sugli schemi di atto da adottare;
- previsione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di appositi indicatori di risultato nei propri piani per le *performance*;
- premi di produttività erogati ai dirigenti pubblici relativamente al livello di erogazione dei servizi in digitale;
- implementazione delle competenze tecnologiche e manageriali dei dipendenti pubblici;
- formazione degli originali dei documenti delle pubbliche amministrazioni con mezzi informatici;
- piena accessibilità e disponibilità per cittadini e imprese dei dati in possesso delle amministrazioni pubbliche (dati aperti).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici: le amministrazioni statali, le autorità indipendenti, le commissioni di garanzia, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie fiscali, le agenzie nazionali, le aziende e amministrazioni statali a ordinamento autonomo, le università statali e gli enti pubblici nazionali di ricerca, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Soggetti privati: imprese, società e cittadini.

Destinatari indiretti: la collettività nel suo insieme.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non sono state effettuate consultazioni pubbliche.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il “non intervento” non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.

Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il rispetto degli impegni assunti con il Paese e con l'Unione europea; in particolare, se non si procedesse a garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale - nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona - non verrebbero attuate le norme del regolamento eIDAS n. 910/2014 (*on eIdentification and trusted services for electronic transactions in the internal market*) sulla Identificazione elettronica e sui servizi fiduciari.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio proposto si colloca nell'ambito della serie di interventi di modernizzazione della PA attraverso l'uso delle tecnologie (*cd. eGovernment*) che in Italia hanno trovato attuazione nel CAD. Più in particolare gli interventi di modifica e integrazione previsti dalla delega conferita dal Parlamento hanno posto l'attenzione sulla qualità, fruibilità e accessibilità dei servizi online delle PA, sulla ridefinizione e la semplificazione dei processi amministrativi, sulla semplificazione delle regole di cooperazione applicativa tra le amministrazioni pubbliche favorendo l'adesione dei privati al sistema e sul coordinamento delle vigenti disposizioni di legge in materia di sistema pubblico di identità digitale e domicilio digitale.

Inoltre l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS, in tema di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche, servizi fiduciari e transazioni elettroniche, firme, sigilli e documenti elettronici è stato considerato un ulteriore potente elemento di indirizzo. Infine, si è ritenuto – in tutti i casi nei quali era possibile e opportuno – riutilizzare investimenti e realizzazioni disponibili (ad esempio 8 milioni di PEC disponibili sono state considerate tra i plus della possibile implementazione del domicilio digitale).

Sotto tali profili, gli ambiti di possibili scelte alternative sono stati limitati a:

1. domicilio digitale: la volontà di semplificare la macchina pubblica e di conseguenza la vita dei cittadini, razionalizzando e innovando i processi, attraverso le nuove tecnologie, ha spinto il Governo a propendere per la soluzione del domicilio digitale ma non ripercorrendo errori quali la fornitura a carico della collettività. Una delle soluzioni adottate consente infatti di pervenire allo *switch off* analogico-digitale nelle pubbliche amministrazioni in circa 24 mesi senza penalizzare la popolazione in *digital divide*. Questa decisione è in linea, sia con l'idea di riutilizzo degli investimenti già effettuati dai cittadini, quali ad esempio l'acquisto della PEC, sia con la semplificazione e la digitalizzazione dei processi di *back-office* della PA.
2. estensione dell'interoperabilità ai soggetti privati: il Sistema Pubblico di Connettività è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la

cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. L'apertura di questo sistema ai privati che necessitano di interagire con la pubblica amministrazione nasce dall'esigenza di semplificare i processi e rendere più efficienti le modalità di scambio delle informazioni non solo fra pubbliche amministrazioni, ma anche fra queste ultime e i privati, abilitati da AgID, liberando i cittadini e le imprese da oneri impropri. Opzione alternativa all'estensione dell'interoperabilità con soggetti esterni alla PA avrebbe comportato la realizzazione di sistemi di interscambio ad hoc tra SPC e i diversi settori (es: bancario, servizi, sanità privata, etc.), limitando l'efficacia dei risultati possibili e comportando costi aggiuntivi.

3. **identità digitale (SPID, CIE e CNS):** SPID è il sistema di riconoscimento dell'identità digitale di un cittadino. Il suo utilizzo permette a quest'ultimo di avere un unico strumento di accesso a qualunque servizio, in qualunque posto, a qualsiasi ora. SPID va quindi incontro alla necessità del cittadino di avere sempre a completa disposizione servizi, comunicazioni e informazioni della pubblica amministrazione. La Carta di Identità Elettronica, invece, assolve alla funzione di documento di riconoscimento fisico. Si è scelto di non prevederne l'utilizzo per l'accesso ai servizi in considerazione della variabilità dei dati necessari per tale accesso e di alcune criticità nel relativo utilizzo (come, ad esempio, la necessità di specifici *device* per la sua lettura).

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

In generale, si rappresenta che le misure contenute nel provvedimento favoriranno un'accelerazione dell'attività amministrativa con benefici immediatamente fruibili da cittadini e imprese che vedranno, insieme a una riduzione dei tempi dei procedimenti e di ottenimento dei relativi provvedimenti, la possibilità di ricevere questi ultimi presso il proprio domicilio (evitando così di recarsi presso gli appositi uffici). Inoltre, si segnala la possibilità per tutti di usufruire dei servizi resi dalla PA senza accedere agli uffici di quest'ultima; la possibilità di accedere e disporre telematicamente di tutti i dati in possesso delle PPAA; la possibilità di accedere alla rete *Internet*, anche in modalità *wi-fi*, presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni; la possibilità di effettuare pagamenti alla PA in modalità elettronica, anche mediante credito telefonico.

In particolare, si segnala che l'articolo 3-*bis*, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le disposizioni sul domicilio digitale, così come proposto, non rappresentano un costo, bensì un risparmio netto di spesa pubblica, posto che le spese postali – il cui ammontare è per le sole PA locali non inferiore a 250M€/anno – sono spesa certa, mentre con il domicilio digitale le spese postali si azzerano per i possessori di PEC o di identità digitale. Con il domicilio digitale le PA non dovranno più sostenere i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario

in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.). Il domicilio digitale, quindi, risponde alla duplice esigenza di riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni e di realizzazione di servizi completamente digitali.

Il presente intervento non presenta svantaggi; anzi, la riduzione dei tempi dei procedimenti comporterà una riorganizzazione interna delle pubbliche amministrazioni che determinerà maggiore efficienza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. L'assenza degli svantaggi è confermata anche dalla possibilità di scelta offerta ai cittadini tra l'utilizzo del sistema telematico di informazione o il mantenimento del precedente sistema, qualora il singolo sia sprovvisto di apparecchi idonei al recepimento informatico delle comunicazioni.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

I principali impatti previsti grazie all'entrata in vigore del provvedimento saranno indiretti, in quanto tali soggetti avranno rapporti con un'amministrazione più efficiente e trasparente. Inoltre, cittadini e imprese potranno godere di una serie di effetti positivi derivanti dalla "digitalizzazione" della pubblica amministrazione.

Si ribadisce che le misure di semplificazione e di innovazione introdotte, permettendo di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle pubbliche amministrazioni, imprese e cittadini, costituiscono attuazione di precisi impegni assunti con il Paese e anche in sede europea.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendo previste semplificazioni di procedure amministrative, si tratta di attività interne. Non sono, pertanto, previsti nuovi oneri informativi.

Per quanto concerne i costi amministrativi, con la diffusione dei sistemi informatici (firme elettroniche, sigilli elettronici, documenti elettronici, raccomandata elettronica), si otterranno degli immediati evidenti risparmi di spesa.

Per quanto riguarda i principali interventi (identità e domicilio digitale, procedimenti digitali, etc.) sono possibili stime sui risparmi a favore di cittadini e imprese.

La disponibilità crescente di servizi *online* e dei connessi strumenti di identità digitale e domicilio digitale (nel prossimo biennio si stimano, rispettivamente, circa 6 mil. di Identità digitali e 10 mil. di PEC) dovrebbe comportare benefici economici per i cittadini e le imprese.

Il calcolo sul possibile impatto in termini di risparmio può essere determinato sulla base delle seguenti stime e congetture:

- un'ora di un cittadino italiano con stipendio medio vale circa 7 euro (<http://www.learnvest.com/2011/02/what-your-time-worth/>);
- il costo medio dell'inquinamento prodotto da un cittadino dovuto allo spostamento dal luogo di lavoro agli uffici competenti varia in relazione del mezzo utilizzato (autovettura o trasporto pubblico): il costo medio della congestione del traffico è di 865 euro annui per cittadino (<http://www.aci.it/archivio-notize/>) pari a 0,51€/ora (per 1700 ore lavorate/anno).

I lavoratori italiani sono circa 25 milioni e solo il 36% dei cittadini italiani utilizzano servizi

pubblici *online*. I lavoratori che utilizzano i servizi online sono quindi circa 9 milioni mentre quelli che non li utilizzano sono quindi circa 16 milioni. Questi ultimi preferiscono perciò dei canali di interazione con la pubblica amministrazione più costosi di quello digitale: ogni pratica da portare a termine costa al cittadino parte del proprio tempo lavorativo e conseguentemente si traduce in una perdita netta di PIL.

Nei prossimi due anni possiamo supporre che, grazie alla maggiore fruibilità d'uso, comodità e semplicità dei servizi online, la percentuale degli utenti lavoratori che si interfaceranno con la PA attraverso canali digitali possa raggiungere il 50% dei non utilizzatori, ovvero 8 milioni.

Possiamo allora stimare il guadagno netto in termini di PIL, grazie al risparmio di tempo, così come segue: utilizzando una stima assolutamente prudenziale del tempo annuo che un cittadino spende per interfacciarsi in maniera fisica con la PA pari a 20 ore, di cui 15 passate allo sportello e 5 utilizzate per spostarsi, calcoliamo il risparmio totale sulla base del valore medio di un'ora per un cittadino italiano e del costo dell'inquinamento (a cui peraltro dovremmo aggiungere il costo diretto dello spostamento).

7 euro * 15 ore = 105 euro annui/cittadino

0,50 euro * 5 ore = 2,5 euro annui/cittadino

Totale risparmio per cittadino = 107,5 euro/annuo

Totale guadagno in termini di PIL = 107,5 euro*8 milioni di nuovi utilizzatori dei servizi = 860 milioni di euro annui.

Un altro esempio di risparmio economico per i cittadini è dato dai benefici riscontrabili dalle strategie della sanità digitale. I possibili risparmi, infatti, derivanti dal miglioramento del livello di servizio, sono stimabili complessivamente in circa 5,4 miliardi di euro: 4,6 miliardi di euro dovuti alla possibilità di ritirare referti via *web*; oltre 600 milioni di euro grazie alla prenotazione via web e telefonica delle prestazioni; 170 milioni di euro grazie alle soluzioni di gestione informatizzata dei farmaci.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Si ritiene che i possibili fattori che potrebbero impedire all'intervento normativo di conseguire gli effetti/obiettivi attesi siano i seguenti:

1. *Digital divide* con conseguente insuccesso dell'utilizzo dei servizi online della PA da parte di chi si trova in questa condizione. I dati ISTAT dimostrano che la maggior parte delle famiglie che non dispone di un accesso a internet da casa deve questa mancanza all'assenza di competenze digitali (55,1%). Le famiglie che non dispongono di un accesso internet sono il 36% (dato Istat 2014) quindi circa il 20% si trova nella suddetta situazione proprio a causa della mancanza di competenze. Il fenomeno riguarda per la maggior parte dei casi le fasce di popolazione più anziana o in uscita dal mondo del lavoro. Esse saranno quindi poco o per nulla propense ad utilizzare servizi digitali, nonostante questi ultimi siano già stati resi disponibili dalla PA. Oggi Internet rappresenta uno dei principali strumenti di esercizio dei diritti di cittadinanza, di partecipazione al potere pubblico e di sviluppo della persona umana, con la conseguenza che il rischio di un progressivo aggravamento del *digital divide* determini una significativa discriminazione tra coloro che hanno accesso ad Internet e sono nelle condizioni di disporre degli strumenti informatici e coloro che ne sono esclusi a causa di una serie fattori economici, geografici, culturali e sociali che alimentano la nota analfabetizzazione informatica, con gravi ricadute negative sulla partecipazione paritaria dei cittadini alla vita pubblica politica e democratica e sulle condizioni effettive di esercizio dei diritti civili, sociali e politici attraverso cui si realizza lo sviluppo della personalità

dell'individuo (http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/norme-di-internet-quel-caos-che-c-e-in-italia_1691.htm).

2. utilizzo non ottimale dei servizi online: ridurre tempi e costi della burocrazia con i servizi pubblici *online* è ancora difficile. I cittadini che usano la Rete per dialogare con la pubblica amministrazione sono soltanto il 36% del totale. Questa percentuale ci vede al terzultimo posto nella graduatoria dei 28 Paesi Ue. Ciò è dovuto non tanto alla indisponibilità dei servizi (in questo caso l'Italia è al 15° posto nella classifica UE), quanto piuttosto per la difficoltà a trovare le informazioni, la loro scarsa utilità, la difficoltà a comprendere lo stato di avanzamento della pratica e la difficoltà nell'utilizzo dei servizi disponibili sul sito *web* (<http://www.confartigianato.it/2015/05/pa-digitale-solo-36-italiani-usa-servizi-pubblici-online-siamo-quasi-ultimi-in-ue/?print=print>). I principali ostacoli si riscontrano nella capacità di elaborare soluzioni informatiche sofisticate, tali da potere migliorare i flussi transazionali. Nonostante il 100% delle Regioni, l'88% delle ASL, il 74% dei Comuni e il 70% delle Province utilizzi un portale, soltanto il 27% dei servizi erogati sono bidirezionali, quindi in grado di fornire all'utente la possibilità di effettuare pagamenti o realizzare documenti e pratiche amministrative *online*. Inoltre il limitato livello di interoperabilità tra gli enti della PA garantisce una parziale interconnessione tra gli enti, condizione essenziale per raggiungere efficienza operativa di tutta la PA e nel rapporto della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati.

La modernizzazione della normativa di settore, così come la semplificazione ed il riordino della stessa, sono presupposti fondamentali per accrescere la competitività del sistema Paese.

L'intervento regolatorio, in quanto mirato alla maggiore efficienza dei servizi, ha un generale effetto positivo sul corretto funzionamento e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Responsabile dell'intervento regolatorio è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Intervengono, inoltre, nell'attuazione dell'intervento regolatorio:

- il Governo;

- l'Agenzia per l'Italia digitale.

- le amministrazioni coinvolte, che saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, ciascuna per le parti di propria competenza.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel proprio sito *web*.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente decreto legislativo, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento. Sarà cura dell'Amministrazione responsabile, qualora non fossero raggiunti gli obiettivi o qualora emergessero nuove esigenze ovvero a seguito della VIR, valutare e proporre eventuali forme di revisione dell'intervento.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura della Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolti che cureranno le verifiche di competenza, al fine di valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alle disposizioni normative.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Il provvedimento, come anticipato, è attuativo dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo ad intervenire – attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi – sulla disciplina contenuta nel predetto Codice al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini ed imprese, garantendone, contestualmente, il diritto di accesso a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale e semplificando le modalità di accesso ai servizi alla persona.

L'intervento è finalizzato, inoltre, all'adeguamento dell'ordinamento alle norme europee in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche. Si tratta di materia disciplinata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 (*electronic IDentification*

Authentication and Signature – eIDAS), che si applicherà automaticamente a decorrere dal 1° luglio 2016.

Com'è noto, un Regolamento europeo è una norma di legge che, in base alle regole comunitarie, è direttamente applicabile senza necessità di ulteriori passaggi a livello dei singoli Stati membri e che garantisce, pertanto, una uniformità di applicazione in tutto il territorio dell'Unione. Il Regolamento in parola crea un nuovo contesto giuridico e tecnico fondato sul principio di neutralità tecnologica che, grazie all'uso di strumenti di legislazione secondaria, consente sia di individuare in modo preciso il quadro di *standard* di riferimento per garantire l'interoperabilità sia di poter aggiornare tale quadro in modo flessibile per adattarlo alle nuove tecnologie. Gli *standard* comuni consentono lo sviluppo di servizi fiduciari digitali che garantiscono un livello di affidabilità uniforme nell'Unione e di promuovere così la fiducia nelle transazioni elettroniche favorendo la creazione ed il successo del mercato digitale unico europeo. Il provvedimento in esame, quindi, pur non avendo come "obiettivo tecnico" quello di un recepimento *tout court* del citato Regolamento (in quanto, come detto, direttamente applicabile) allinea le disposizioni del CAD alle nuove esigenze tecniche, economiche e di opportunità politica rappresentate in sede europea.

In linea generale, quindi, il provvedimento in esame è pienamente in linea con il rispetto dei livelli minimi della regolazione europea adeguando le norme del CAD ai principi europei in materia di identificazione e autenticazione elettronica, firma e sigilli elettronici, servizi fiduciari e vigilanza e requisiti degli stessi servizi,

In particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo richiama le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento eIDAS. Inoltre, viene affidato ad Agid (nell'ambito della riorganizzazione della *Governance* sul digitale) la vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del citato Regolamento UE (art. 13, co. 2). Si prevede che i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS (art. 25, co. 1, lett. *b*). Viene prevista la possibilità per Agid di diffidare prima e di irrogare poi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative (art. 30, co. 1, lett. *b*) e *c*).

Viene, altresì, affermato che i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS (art. 32, co. 1, lett. *b*).